REGOLAMENTO (CEE) N. 2384/79 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

che modifica la tariffa doganale comune per i vini nonché l'allegato V del regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (3), dispone che gli importi fissati in unità di conto per l'applicazione della politica agricola comune devono essere espressi in ECU ; che i dazi doganali per i vini della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune sono elementi del livello comune dei prezzi per i vini importati ; che i dazi doganali devono essere espressi in ECU e il tasso di cambio da applicare per la conversione nelle monete nazionali deve essere quello applicabile nella politica agraria comune ; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/79 (5) ; che la conversione in ECU dei dazi doganali espressi in unità di conto deve essere effettuata applicando un coefficiente di 1,208953 ; che per motivi pratici è opportuno arrotondare il risultato ottenuto ;

considerando che l'allegato V del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 (7), modifica la tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 nonché nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 337/79, la sottovoce 22.05 C è sostituita come segue :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :		
	C. altri :		
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno	14,5 ECU 1'hl (a) (b)	—
	b) più di due litri	10,9 ECU 1'hl (a) (b)	10,9 ECU 1'hl (b)

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(b) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C3 di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(1) GU n. C 196 del 3. 8. 1979, pag. 5.
(2) GU n. C 266 del 22. 10. 1979, pag. 51.
(3) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 111 del 4. 5. 1979, pag. 14.
(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05 *(segue)*	C. II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno	16,9 ECU 1'hl (a) (b)	—
	b) più di due litri	13,3 ECU 1'hl (a) (b)	13,3 ECU 1'hl (b)
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xérès, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (c)	18,1 ECU 1'hl (b)	16,3 ECU 1'hl (b)
	2. altri	20,6 ECU 1'hl (a) (b)	—
	b) più di due litri :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xérès e moscatello di Setúbal (c)	14,5 ECU 1'hl (b)	13,3 ECU 1'hl (b)
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (c)	14,5 ECU 1'hl (b)	—
	3. altri	16,9 ECU 1'hl (a) (b)	—
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xérès, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (c)	19,3 ECU 1'hl (b)	17,5 ECU 1'hl (b)
	2. altri	23 ECU 1'hl (a) (b)	23 ECU 1'hl (b)
	b) più di due litri :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xérès e moscatello di Setúbal (c)	15,7 ECU 1'hl (b)	14,5 ECU 1'hl (b)
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (c)	15,7 ECU 1'hl (b)	—
	3. altri	23 ECU 1'hl (a) (b)	23 ECU 1'hl (b)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno	1,93 ECU per % vol e per hl + 12,1 ECU 1'hl (a) (b)	—
	b) più di due litri	1,93 ECU per % vol e per hl (a) (b)	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodottimk0tbcIl ùööcambio da applicare per la conversione in moneta nazionale delljECU nella quale viene espresso il dazio èn in deroga alla regola generale C3 di cui alla parte In titolo In il tasso rappresentativo applicabile ai vinin se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comunemk0tccSono ùøammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN